

**STATUTO**  
**dell'Associazione di Promozione Sociale**

**"ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA  
E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA – REGGIO EMILIA APS,  
con sigla di individuazione ISTORECO – R.E. - APS"**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA – REGGIO EMILIA APS**, con sigla di individuazione ISTORECO – R.E. - APS", con sede legale nel Comune di Reggio Emilia, operante senza fini di lucro.

ISTORECO – è membro dell'Istituto nazionale "Ferruccio Parri". Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, fondato nel 1949 e istituito il 28 gennaio 1951 (con atto del Notaio Marchetti, n. di rep. 8790), che ha natura di Associazione di diritto privato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo delegato n. 419 del 29 ottobre 1999. Si tratta di un sistema federativo paritario degli Istituti e degli Enti associati. L'Istituto ha propria personalità giuridica e autonomia amministrativa con sede legale a Milano.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 - Scopi e attività**

ISTORECO fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza e sugli ideali di antifascismo, democrazia, libertà e pluralismo culturale espressi nella Costituzione Repubblicana e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- 1) raccogliere, conservare, valorizzare e mettere a disposizione degli studiosi e dei cittadini il proprio patrimonio documentario, di cui sono parte consistente e qualificante i documenti dell'antifascismo reggiano e della Resistenza;

- 2) raccogliere e conservare le memorie individuali e collettive;
- 3) promuovere e attuare progetti di ricerca su tematiche della storia contemporanea;
- 4) garantire la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca storica, con le modalità ritenute, di volta in volta, più idonee (Rivista RS, pubblicazioni, seminari, convegni, mostre, audiovisivi, installazioni museali);
- 5) svolgere attività didattica, di formazione e aggiornamento dei documenti, finalizzate a diffondere nella scuola la conoscenza della Resistenza e della storia contemporanea, attraverso diverse forme di comunicazione e divulgazione (lezioni, laboratori, seminari, convegni);
- 6) svolgere un ruolo di collaborazione alla progettazione, al coordinamento e alla realizzazione di attività culturali e didattiche con Enti locali, Associazioni, Istituzioni culturali del territorio e non, privati;
- 7) elaborare e proporre percorsi formativi concernenti la storia contemporanea per un pubblico extra-scolastico;
- 8) progettare e realizzare percorsi formativi e didattici, in collaborazione con gli Istituti scolastici, finalizzati alla realizzazione del progetto "Viaggio della Memoria", accompagnando gli studenti lungo un percorso di conoscenza critica e di crescita che consenta di leggere gli eventi storici e i luoghi ad essa associati, con intelligenza e consapevolezza;
- 9) progettare, promuovere e sostenere la valorizzazione di "luoghi di memoria", intesi come luoghi di particolare valenza significativa, sotto l'aspetto storico, dei valori fondanti l'Istituto, e di spazi culturali in collaborazione con Enti e istituzioni del territorio;
- 10) stipulare convenzioni con altri Enti e Istituti;
- 11) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

#### **Art. 4 - Membri dell'Associazione**

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere associati ad ISTORECO coloro che hanno partecipato alla Resistenza, i cittadini, persone giuridiche private senza scopo di lucro e che condividano valori, ideali e finalità. Possono essere altresì associati le persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

### **Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci**

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di Socio si perde:

- 1) per decesso;
- 2) per recesso;
- 3) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- 4) per esclusione:
  - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci**

I Soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

c) prendere visione dei libri sociali tenuti dall'Associazione, a cura dei rispettivi organi e obbligatori per legge, e di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, secondo le modalità previste dall'associazione.

I Soci sono obbligati a:

1) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

3) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

4) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

#### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea dei Soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Collegio dei Garanti;

5) l'Organo di controllo (se nominato, vedi decreto legislativo 117/2017)

6) il Collegio dei Revisori legali dei Conti (se nominato, vedi decreto legislativo 117/2017)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 8 - Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed

in assenza di entrambi da un membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno trenta minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente e un Vicepresidente dell'istituto;
- 2) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 3) approva il bilancio;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- 8) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- 9) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

#### **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a ventuno eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente e il Vicepresidente fanno parte del Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Possano fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge tra i propri componenti il Tesoriere;
- 2) nomina il Direttore dell'Istituto di cui determina compiti, funzioni e compenso;
- 3) nomina il Direttore Responsabile del Comitato di Redazione della Rivista dell'Istituto;
- 4) nomina il Comitato Scientifico;
- 5) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 6) predispone bilancio o rendiconto consuntivo;
- 7) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- 8) assume e licenzia dipendenti su proposta del Direttore, ne fissa le mansioni e determina il compenso degli stessi;
- 9) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- 10) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 11) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura della segreteria dell'istituto e sottoscritti dal Presidente o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta l'automatica decadenza del componente dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - Presidente**

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa

per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso eletto dall'Assemblea dei Soci. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente pro tempore.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi.

#### **Art. 11 - Tesoriere**

Il Tesoriere risponde istituzionalmente ed è supervisore, ad ogni e qualsiasi effetto, della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione, secondo le direttive dell'Assemblea degli associati e le decisioni del Consiglio Direttivo.

Annualmente relaziona sul progetto di bilancio consuntivo e preventivo, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Segnala al Consiglio Direttivo ogni informazione e avvertenza sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Il Tesoriere può avvalersi della consulenza e collaborazione di personale interno attraverso apposita delega sotto la sua supervisione e controllo.

#### **Art. 12 - Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- 1) Presidente;
- 2) Vicepresidente;
- 3) Tesoriere.

Il Direttore dell'Istituto è invitato permanente.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza.

Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e provvede alla gestione ordinaria dell'Istituto. Il Comitato Esecutivo predispone le linee programmatiche dell'Istituto e le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo, nell'adunanza immediatamente successiva, ratifica agli stessi dei provvedimenti adottati.

#### **Art. 13 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da almeno cinque membri scelti tra esperti, anche non associati, particolarmente qualificati nei vari ambiti storico-culturali attinenti all'attività di ISTORECO.

Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Comitato Scientifico ha le seguenti funzioni:

- 1) proporre e programmare progetti di ricerca;
- 2) proporre iniziative di carattere culturale;
- 3) collaborare alla Rivista "RS";
- 4) collaborare con i Comitati Scientifici degli altri Istituti in un'ottica di rete.

Le proposte e le iniziative del Comitato Scientifico sono sottoposte al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno un coordinatore. Il Direttore dell'Istituto è invitato permanente.

#### **Art. 14 - Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti è Organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna e viene eletto dall'Assemblea degli associati. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Esso ha il compito di:

- 1) interpretare le norme statutarie e regolamentari, e fornire pareri agli Organi Dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- 2) emettere pareri in conformità su atti, documenti e deliberazioni degli Organi Dirigenti;
- 3) dirimere le controversie insorte tra gli associati; tra questi e gli Organi Dirigenti e fra gli Organi Dirigenti stessi.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro quindici giorni dalla richiesta e comunque, contemporaneamente all'inizio dell'Istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello in Assemblea degli associati. I

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi ed elegge al suo interno un Presidente; i componenti sono eletti tra gli associati che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza.

I componenti del Collegio dei Garanti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio dei Garanti si attiva producendo una relazione annuale al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Garanti può deliberatamente consultare, presso la sede dell'Istituto, i Bilanci e i Verbali di seduta degli Organi Dirigenti.

#### **Art. 15 – Organo di controllo**

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017 il Collegio Sindacale come Organo di Controllo che:

- 1) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un

soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

4) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

5) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 16 - Collegio dei Revisori legali dei Conti**

Il Collegio dei Revisori legali dei conti, se nominato, come previsto dal decreto legislativo 117/2017, ha funzioni di controllo contabile, è composto da uno a tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori legali dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### **Art. 17 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 18 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

F.to Simonetta GILIOLI

F.to Cecilia Casasole Notaio (Sigillo)